

Codice A1419A

D.D. 4 agosto 2020, n. 814

L.R. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione "sanitaria" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Torino - dell'Associazione "Croce Più ONLUS" - C.F. 97780250011- con sede legale nel Comune di Torino



ATTO DD 814/A1419A/2020

DEL 04/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L.R. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione "sanitaria" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Torino - dell'Associazione "Croce Più ONLUS" - C.F. 97780250011- con sede legale nel Comune di Torino

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese

per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” nei relativi registri..... e...“il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.*

considerato che la Provincia di Torino – Direzione Coesione Sociale - aveva iscritto nel Registro Regionale del Volontariato l’Associazione “. Croce Più ONLUS” , con sede legale in via Revel, 16 Torino – C.F. 97780250011 (D.D. n. 204-48298 del 22.12.20014) nella Sezione “sanitaria”.

Visto l’art.5, commi 1 e 4 della L.R. 38/94 che prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro debbano trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, nonché copia del bilancio consuntivo e dato atto che il mancato adempimento, da parte delle associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1, è motivo di cancellazione dell’organizzazione dal registro, previa diffida;

Accertata la mancata trasmissione della documentazione relativa al 2018 di cui all’art. 5 comma 1, L.R. 38/94 da parte dell’associazione “Croce Più ONLUS ;

Considerato che per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. protocollo n. 6646/A1419A del 26.2.2020, contenente diffida formale ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della stessa e contestuale avvio di procedimento di revoca dell’iscrizione, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che la lettera non è stata recapitata ed è stata restituita con motivazione “traferito” *in data 2.3.2020* e che è stata inoltrata prima via PEC in data 23.6.2020 e successivamente tramite mail ordinaria; a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna documentazione, con la conseguente impossibilità per l’Ufficio competente di accertare il permanere dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione dell’Associazione “Croce Più ONLUS”;

Tenuto conto che, con lettera prot. 24131/A1419A del 24.7.2020 è stata concessa un’ulteriore proroga di 10 giorni, causa emergenza COVID, rimasta senza risposta;

Considerato che con Determianzione Dirigenziale della Direzione Welfare e Sanità n. 614 del 17.6.2020 è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto infermi con autoambulanza all’associazione “Croce Più ONLUS;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Torino;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Torino;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R.38/84

DETERMINA

di cancellare dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Torino sezione "sanitaria", l'Associazione "*Croce Più ONLUS*" con sede legale nel Comune di Torino– C.F. 97780250011

Numero di iscrizione	Denominazione dell'Associazione cancellata	Sede legale e codice fiscale
D.D. Provincia di Torino n. 204-48298 del 22.12.2014	“CROCE PIU’ ONLUS”	Comune TORINO C.F.97780250011

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima“;
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell’Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio